



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La Regione del Veneto, l'ANCI Veneto e le Prefetture - U.T.G. del Veneto

PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;
- che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 984 in data 16 aprile 2023 sono state emanate le prime disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in considerazione dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale, tra cui la nomina a Commissario delegato del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, che si avvarrà per l'espletamento delle attività previste dalla citata ordinanza dei Prefetti titolari delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo capoluogo di Regione (per le regioni elencate nell'art. 1 dell'Ordinanza) in qualità di Soggetti Attuatori;
- che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 994 in data 11 maggio 2023 sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza;

VISTO

- l'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 994 in data 11 maggio 2023: "Nelle regioni a statuto ordinario... il Commissario delegato e i soggetti attuatori agiscono d'intesa con i rispettivi Presidenti";
- l'art. 15 della Legge 241/1990, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 11, comma 2-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con la Legge di conversione n. 50/2023 del Decreto Legge 20/2023, il quale dispone che "*Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12*";
- la nota prot. 51824 in data 21 giugno 2023 del Ministero dell'Interno-Gabinetto del Ministro-Ufficio VII Asilo e Immigrazione con la quale è stato espresso parere favorevole alla stipula del presente protocollo d'intesa;



RILEVATO

- che le strutture attualmente disponibili nel territorio del Veneto non sono sufficienti a far fronte alle nuove e prevedibili consistenti richieste di posti di accoglienza per i cittadini richiedenti protezione internazionale che saranno assegnati a questo territorio;

RAVVISATA

- pertanto la necessità di reperire ulteriori idonee strutture di accoglienza avvalendosi di tutte le disponibilità presenti nella Regione Veneto;

RITENUTO

- di procedere alla stipula di un atto tra soggetti pubblici per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in merito alla gestione delle attività di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023, delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, del Commissario delegato per la gestione dell'emergenza e del Soggetto attuatore incaricato.

**Tutto ciò premesso
le parti concordano e stipulano quanto segue**

**Art. 1
(Oggetto)**

Il presente protocollo ha lo scopo di:

- a) regolare l'accoglienza straordinaria di richiedenti protezione internazionale assegnati dal Ministero dell'Interno al territorio della Regione Veneto, secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza Unificata, in strutture provvisorie ex articolo 11 comma 2-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con la Legge di conversione n. 50/2023 del Decreto Legge 20/2023, il quale dispone che *“Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12”*;
- b) definire gli obblighi della Regione del Veneto, dell'ANCI Veneto e delle Prefetture-U.t.G. del Veneto derivanti dal presente protocollo.

**Art. 2
(Obblighi della Regione del Veneto, dell'ANCI VENETO e delle Prefetture-U.t.G. del Veneto)**

1. Il Soggetto Attuatore-Prefetto di Venezia svolgerà d'intesa con la Regione del Veneto le attività previste dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2023.



2. La Regione si avvarrà del supporto dell'ANCI Veneto per l'attuazione delle iniziative concordate con il Soggetto Attuatore.
3. L'ANCI Veneto, per l'attuazione delle iniziative concordate tra Regione e Soggetto Attuatore, si coordinerà e assisterà i Comuni interessati dalle specifiche iniziative, che potranno gestirle in maniera diretta - tramite accordi ex art. 15 della Legge n. 241/90 da stipulare con la Prefettura competente per territorio.
4. Gli accordi di collaborazione, di cui al punto 3, verranno stipulati tra la Prefettura e gli Enti Locali e andranno a regolare le modalità di gestione dei servizi di accoglienza
 - a. o diretta da parte dei Comuni in strutture individuate nei territori di rispettiva competenza;
 - b. o affidata dai Comuni stessi ad Enti gestori in virtù di apposite convenzioni.
5. In entrambi i casi andranno garantite le prestazioni di vitto, alloggio, vestiario, mediazione linguistica culturale e assistenza sanitaria.

Art. 3
(Attivazione Cabina di Regia)

Al fine di garantire il supporto richiesto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2023 e dalle O.C.D.P.C. successivamente emanate, si procede all'attivazione di una Cabina di Regia quale organismo di tipo strategico che possa assicurare il coordinamento funzionale ed assumere ogni utile iniziativa per le finalità di cui al presente protocollo, ivi compresa la manifestazione dell'intesa richiesta al Presidente di Regione.

I componenti della Cabina di Regia vengono individuati da ciascun sottoscrittore del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4
(Attività e fornitura di beni e servizi)

Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nelle strutture del sistema di accoglienza ordinario, l'attività di accoglienza dei migranti verrà effettuata nelle strutture provvisorie ex art. 11 comma 2-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con la Legge di conversione n. 50/2023 del Decreto Legge n. 20/2023, individuate dai soggetti sopracitati, nelle quali sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, i servizi di assistenza sanitaria e di mediazione linguistica-culturale, come previsto dal citato art. 11, comma 2-bis.

Art. 5
(Durata)

Gli effetti del presente protocollo avranno inizio dalla data di stipula del protocollo e durata fino alla cessazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo dichiarato l'11 aprile 2023, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.



Art. 6
(Recesso)

Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di recedere dal presente protocollo nei casi e nei modi previsti dalla legge, ovvero nel caso di cessate esigenze. Nulla è dovuto, in tal caso, agli Enti Gestori (Comuni), se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Art. 7
(Rimborso)

Le Prefetture riconosceranno agli Enti Gestori sopracitati un rimborso pro-die per ciascun ospite presente, a fronte dell'esibizione di una relazione settimanale che conterrà l'indicazione delle effettive presenze.

Art. 8
(Pagamenti)

1. Le Prefetture provvederanno al ristoro degli oneri economici connessi all'attuazione della presente intesa, tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e dietro presentazione di apposito rendiconto generale della spesa sostenuta.
2. Gli Enti Gestori sopracitati produrranno a scadenza bimensile all'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura di competenza, sulla base della collocazione territoriale della struttura ospitante i migranti, il rendiconto della spesa sostenuta per le attività di cui alla presente intesa.
3. Al solo fine di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa delle spese sostenute con le attività e le forniture di beni e servizi di cui all'art. 3, gli Enti Gestori forniranno copia della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dei servizi concordati. I pagamenti verranno effettuati, di regola, entro 60 giorni dalla ricezione del documento contabile sopramenzionato.

Art. 9
(Responsabilità)

Il Ministero dell'Interno e le Prefetture del Veneto sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo di intesa.

Art. 10
(Ordine e Sicurezza all'interno delle strutture)

1. Le Prefetture del Veneto, nel caso in cui dovessero insorgere gravi turbative all'interno delle strutture che ospitano i migranti, garantiranno il pronto intervento delle forze di Polizia a tutela e a salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica e delle incolumità delle persone.
2. Eventuali spostamenti consistenti di migranti da una struttura all'altra nell'ambito della stessa provincia se disposte dall'Ente Gestore dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzate dalla Prefettura che sensibilizzerà le forze di polizia per il supporto ove ritenuto necessario.



Art. 11**(Notifica ed esecuzione dei provvedimenti della Commissione Territoriale e di cessazione dell'Accoglienza)**

1. Gli Enti Gestori (Comuni) provvederanno a notificare i provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, nonché quelli delle Prefetture di cessazione dell'accoglienza straordinaria di cui all'art. 23 del D.lgs 142/2015 con esclusione di quelle previste alla lett. A).
2. Gli Enti Gestori sopracitati si impegnano a comunicare alla Prefettura competente se i beneficiari dell'accoglienza abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, indicando il relativo numero di iscrizione a ruolo del procedimento.
3. Gli Enti Gestori, ove i destinatari dei suddetti provvedimenti non dovessero lasciare autonomamente le strutture ospitanti, segnalerà i casi alla Prefettura competente per avviare l'esecuzione forzata dei provvedimenti.

Art. 12**(Trattamento dei dati personali)**

I dati personali relativi ai beneficiari devono essere trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13**(Sistema dei controlli)**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del protocollo ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, le Prefetture, anche congiuntamente con i Comuni, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolgono controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio, al fine di verificare il corretto svolgimento dei servizi affidati, da parte degli appaltatori.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche. L'attività di controllo mirata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto si svolgerà con particolare riguardo:
 - a. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei, anche al fine di verificare che i beneficiari abbiano titolo all'assistenza nei CAS;
 - b. all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
 - c. all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;



- d. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabilito, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e. all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari ed ai minori;
- f. all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

Il Soggetto Attuatore-Prefetto di Venezia
Dott. Michele di Bari

Regione del Veneto
Dott. Luca Zaia

ANCI-Veneto
Geom. Mario Conte

Prefetto di Belluno
Dott. Mariano Savastano

Prefetto di Padova
Dott. Francesco Messina

Prefetto di Rovigo
Dott. Clemente Di Nuzzo

Prefetto di Treviso
Dott. Angelo Sidoti

Prefetto di Verona
Dott. Donato Cafagna

Prefetto di Vicenza
Dott. Salvatore Caccamo

